

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 483 DEL 13/03/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO M.IN.D. S.A.S. DI F. VEGLIA R.A. PELLEGRINI & C. TITOLARE DELLA "SCUOLA DI PSICOTERAPIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA" CON SEDE A TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DELL'A. ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 481/26

Il Direttore/Responsabile dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che al prot. n. 96405/25 del 14.10.2025 è pervenuta a questa Azienda da parte della scuola di specializzazione in Psicoterapia "Scuola di Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza", gestita dall'Istituto M.IN.D. s.a.s. di F. Veglia R.A. Pellegrini & C., con sede operativa a Torino, la richiesta di stipulare una convenzione quadriennale per accogliere presso le strutture dell'ULSS 7 i propri studenti, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, già laureati in medicina e/o psicologia e abilitati all'esercizio delle rispettive professioni;

Vista la nota del 17.10.2025 con cui l'Istituto indicava il nominativo della specializzanda Dott.ssa Elena Castellan, interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, nella sede del Consultorio Familiare di Romano d'Ezzelino, Distretto 1;

Preso atto che la richiesta di tirocinio indicata nella suddetta nota è stata accolta favorevolmente dai Responsabili Dott.ssa Cinzia Salviato, Direttore dell'UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia, e dalla Dott.ssa Laura Caldana, Responsabile UOS Consultori Familiari nonché tutor, con pareri agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente proposta e il cui testo definitivo è pervenuto con mail del 09/03/2026, agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Visto il Regolamento per la frequenza a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1599 del 2.12.2020;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con la "Scuola di Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza", gestita dall'Istituto M.IN.D. s.a.s. di F. Veglia R.A. Pellegrini & C., con sede a Torino, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con l'Istituto M.IN.D. s.a.s. di F. Veglia R.A. Pellegrini & C., titolare della scuola di specializzazione in Psicoterapia "Scuola di Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza", con sede operativa a Torino, il testo di convenzione allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda;

2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



-

SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

«ATTACCAMENTO E SVILUPPO»

riconosciuta con D.M. del 17/10/2005 e con D.M. del 06/10/2020 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3, legge 56 del 18/02/1989

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ente e gestore l'Istituto M.in.d sas di Fabio Veglia Rosa Antonella Pellegrini & C. con Sede Legale in Dronero, Via IV Novembre, 30, C.F. e P.IVA 09097650015, con Sede operativa in Torino, Via Lamarmora 80 e prima Sede periferica di Saronno (VA) in Via Padre Roberto Montioli n. 16, in seguito denominata "Scuola" e "Ente promotore", nella persona Amministratrice e Legale Rappresentante, Dott.ssa Rosa Antonella Pellegrini nata il 25.02.1958 a Crotone, domiciliata ai fini della presente in Via IV Novembre, 30 a Dronero (CN),

E

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti, 40, C.F./P. I.V.A. 00913430245, di seguito denominata "Ente ospitante", in persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Carretta, nato a Padova il giorno 11.11.1970, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

Istituto M.IN.D. sas di F.Veglia Rosa Antonella Pellegrini & C.

Sede legale: I 2025 Dronero. Via IV Novembre. 30

Segreteria: Tel./fax. 011.509.9331 scuola@istitutomind.it scuolamind@pec.it

che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

che la Scuola di Psicoterapia Cognitiva con D.M. del 17/10/2005 (G.U. n. 251 del 27.10.2005), D.M. del 06/10/2020 (G.U. n.308 del 12-12-2020) del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva nella Sede principale di Torino Via A. Lamarmora, 80 e prima Sede periferica di Saronno, (VA) in Via Padre Roberto Montioli n. 16;

che la presente convenzione si pone la finalità di valorizzare la funzione formativa delle strutture ospitanti, riconoscendo il patrimonio di esperienze del personale ivi operante nel valutare, comprendere ed intervenire sui problemi posti dall'utenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente ospitante accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi psicologi e medici della Scuola di Psicoterapia Cognitiva (di seguito: Scuola) iscritti nella sede principale di Torino e prima sede periferica di Saronno, ai corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89, nelle proprie strutture.

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio annualmente è di **n. 2**, stabilito in accordo con il responsabile del Servizio interessato ed in base alle esigenze del Servizio medesimo fino alla durata di validità della presente convenzione.

Il responsabile del Servizio ha la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, sentito il Rappresentante della Scuola.

L'Ente ospitante, sentito il Rappresentante della Scuola, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti psicologi/psichiatri iscritti al relativo Albo professionale ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Art. 2

L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 100 ore né superiore alle 150 ore.

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura. L'orario settimanale viene definito dal Responsabile del servizio competente, sentito il *tutor*, e viene comunicato al Rappresentante della Scuola.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante. sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile del/della Struttura.

Art. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia e in conformità a quanto previsto dall'art.8 del D.M. 11/12/1998 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

Art. 4

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma I , lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni Infortuni e per la responsabilità civile (vedi

Art. 7).

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dall'Art. 13 del Regolamento UE2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione dei dati personali.

Art. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 7

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Scuola di Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL/infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'A.ULSS 7 si impegna a segnalare l'evento alla Scuola nel più breve tempo possibile, affinché quest'ultima possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio; la mancanza delle stesse è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento di dati sono le parti come sopra individuate.

Art. 9

I tirocinanti si impegnano a garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

Art. 10

La presente Convenzione ha la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della stipula. Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Art. 11

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dal D.P.R. n. 955/1982.

Art. 12

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... li

Scuola di Psicoterapia Cognitiva
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Rosa Antonella Pellegrini

Azienda ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Carretta